



2025/708

14.4.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/708 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2025

relativo all'autorizzazione del ferrocianuro di sodio e del ferrocianuro di potassio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il ferrocianuro di sodio e il ferrocianuro di potassio sono stati autorizzati per un periodo illimitato dal regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione ⁽³⁾ in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti appartenenti al gruppo «leganti, antiagglomeranti e coagulanti» in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione del ferrocianuro di sodio e del ferrocianuro di potassio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «antiagglomeranti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei pareri del 21 marzo 2023 ⁽⁴⁾ e del 4 giugno 2024 ⁽⁵⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l'uso del ferrocianuro di sodio e del ferrocianuro di potassio era sicuro per gli animali, se aggiunto al cloruro di sodio ai tenori massimi ulteriormente specificati nei pareri, e che, alle condizioni d'uso proposte, non sussisteva alcuna preoccupazione per la sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha inoltre concluso che il ferrocianuro di sodio e il ferrocianuro di potassio non erano né irritanti per la pelle e per gli occhi né sensibilizzanti della pelle. A causa della presenza di nichel il ferrocianuro di sodio è stato tuttavia considerato un sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie. Non è stato possibile giungere a conclusioni sulla sicurezza per gli utilizzatori esposti al ferrocianuro di potassio per inalazione. L'uso del ferrocianuro di sodio e del ferrocianuro di potassio come additivi per mangimi è stato considerato sicuro per l'ambiente. Il ferrocianuro di sodio e il ferrocianuro di potassio sono stati considerati efficaci come antiagglomeranti se inclusi nel cloruro di sodio ai livelli d'uso proposti. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo ad una nuova autorizzazione per un periodo di dieci anni di un additivo destinato ai mangimi animali, all'autorizzazione permanente di alcuni additivi dei mangimi e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1810/oj>).

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 2023;21(4):7960. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7960>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2024;22(7):e8851. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8851>.

- (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il ferrocianuro di sodio e il ferrocianuro di potassio soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori di tali additivi.
- (6) Dato che non vi sono questioni in materia di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «antiagglomeranti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1810/2005

Il regolamento (CE) n. 1810/2005 è abrogato.

Articolo 3

Misure transitorie

1. Gli additivi per mangimi ferrocianuro di sodio e ferrocianuro di potassio, quali autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 4 novembre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 4 maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 4 maggio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 4 maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 4 maggio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 4 maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Numero di identifica- zione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di ferrocianuro di sodio (calcolato come ione ferrocianuro)/kg di NaCl			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: antiagglomeranti								
1i535	Ferrocia- nuro di sodio	<i>Composizione dell'additivo</i> Ferrocianuro di sodio ≥ 99 % Forma solida _____ <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Ferrocianuro di sodio prodotto mediante sintesi chimica Numero CAS: 13601-19-9 Formula chimica: Na ₄ [Fe(CN) ₆] 10H ₂ O Umidità ≤ 1 % Sostanze insolubili in acqua ≤ 0,03 % Ione cloruro (Cl ⁻) ≤ 0,2 % Solfato (SO ₄) ≤ 0,1 % Cianuro libero non rilevabile Ferricianuro non rilevabile _____ <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la caratterizzazione del ferrocianuro di sodio nell'additivo per mangimi: — monografia FAO JECFA «Ferrocyanides of calcium, potassium and sodium». Per la determinazione del ferrocianuro nel cloruro di sodio: — spettrofotometria a 700 nm.	Tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione Galline ovaiole Specie avicole minori destinate alla produzione di uova o alla riproduzione Specie suine Ruminanti Camelidi Conigli Equidi Pesci pinnati Cani Gatti	-	-	80	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. L'additivo deve essere utilizzato soltanto nel cloruro di sodio. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Il ferrocianuro di sodio non deve essere mescolato con acidi forti» ⁽²⁾ . 4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.	4 maggio 2035
		Tutte le altre specie animali	-	-	60			

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=it.

⁽²⁾ Acidi forti: acidi con pKa < -2 in acqua.

Numero di identifica- zione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di ferrocianuro di potassio (calcolato come ione ferrocianuro)/kg di NaCl			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: antiagglomeranti								
11536	Ferrocianuro di potassio	Composizione dell'additivo Ferrocianuro di potassio ≥ 99 % Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Ferrocianuro di potassio prodotto mediante sintesi chimica Numero CAS: 14459-95-1 Formula chimica: K ₄ [Fe(CN) ₆] · 3H ₂ O Umidità ≤ 1 % Sostanze insolubili in acqua ≤ 0,03 % Ione cloruro (Cl ⁻) ≤ 0,2 % Solfato (SO ₄) ≤ 0,1 % Cianuro libero non rilevabile Ferricianuro non rilevabile Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la caratterizzazione del ferrocianuro di potassio nell'additivo per mangimi: — monografia FAO JECFA «Ferrocyanides of calcium, potassium and sodium». Per la determinazione del ferrocianuro nel cloruro di sodio: — spettrofotometria a 700 nm.	Tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione Galline ovaiole Specie avicole minori destinate alla produzione di uova e alla riproduzione Specie suine Ruminanti Camelidi Conigli Equidi Pesci pinnati Cani Gatti	-	-	80	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. L'additivo deve essere utilizzato soltanto nel cloruro di sodio. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Il ferrocianuro di potassio non deve essere mescolato con acidi forti» ⁽²⁾ . 4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.	4 maggio 2035
		Tutte le altre specie animali	-	-	60			

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=it.

⁽²⁾ Acidi forti: acidi con pKa < -2 in acqua.